



MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA  
DIREZIONE GENERALE

Prot. MPIA00DRCA R.U. n. 4391/U

Napoli, 8 marzo 2010

- Ai Dirigenti Scolastici  
I.C., Scuole Secondarie di I e II grado Statali e Paritarie  
della Regione

**LORO SEDI**

**Oggetto:** C.M. n. 17 del 18.02.2010 - Iscrizioni alle scuole di istruzione secondaria di secondo grado relative all'anno scolastico 2010-2011.

Com'è noto, nel confermare le disposizioni generali diramate con le circolari n. 3 e n. 4 del 15.01.2010, la C.M. n. 17 del 18.02.2010 ha fornito le indicazioni relative agli adempimenti e alle procedure di iscrizione alle scuole secondarie di II grado.

Nella delicata fase attuale le istituzioni scolastiche, con riferimento a quanto definito in ordine alla confluenza tra i vecchi e i nuovi ordinamenti degli studi relativi a ciascun indirizzo, sono impegnate nelle azioni di orientamento nei confronti di studenti e famiglie e nelle procedure di acquisizione delle iscrizioni.

Nella consapevolezza della complessità di tale fase appare di essenziale importanza impostare e condividere le necessarie collaborazioni e informazioni per il passaggio dall'attuale situazione transitoria a quella di messa a regime e stabilità del sistema.

Nel quadro delle indicazioni diramate con la C.M. n. 17/2010, la presente nota pone all'attenzione delle SS.LL. taluni aspetti ritenuti di particolare rilevanza nell'ottica sopra tracciata.

Come evidenziato dalla C.M. n. 17, "In sede di iscrizione, le famiglie possono scegliere una delle diverse tipologie di istituti di istruzione secondaria di II grado previsti dai regolamenti relativi ai nuovi ordinamenti dei licei, degli istituti tecnici e degli istituti professionali, approvati in seconda lettura dal Consiglio dei Ministri in data 4 febbraio 2010 (Allegato 1), e dalla programmazione regionale dell'offerta formativa".

In ordine a tale aspetto, come peraltro prospettato nel seminario informativo regionale del 25.02 u.s. e nelle conferenze di servizio in atto, si ritiene di dover sottolineare che, ferma restando la competenza della Regione al riguardo, il dimensionamento della rete scolastica e l'attività di programmazione dell'offerta formativa a livello regionale devono essere in ogni caso compatibili con la consistenza della dotazione organica assegnata a ciascun USR in base alla normativa vigente.

Infatti, la determinazione dell'organico costituisce competenza esclusiva dello Stato, secondo quanto previsto dall'art. 138 comma 1°, lett. b) del Decreto legislativo n. 112/1998, che attribuisce alle Regioni la competenza sulla programmazione della rete scolastica "nei limiti delle disponibilità di risorse umane e finanziarie", come peraltro ribadito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 200/2009.

Tanto premesso, all'atto delle richieste di iscrizioni, l'istituzione scolastica potrebbe trovarsi nella condizione di non poter garantire i nuovi indirizzi ad oggi non attivati, ancorché presenti nella programmazione dell'offerta formativa regionale.

L'istituzione scolastica che si trovi nella suddetta condizione potrà acquisire eventuali opzioni in subordine. Ciò anche nella considerazione che, come espressamente indicato dalla C.M. 17, "le domande di iscrizione devono essere presentate ad un solo istituto di istruzione secondaria di II grado, per evitare che una doppia opzione da parte delle famiglie possa alterare le situazioni di organico".

Infine, anche in riferimento alle segnalazioni che pervengono all'USR in ordine a incongruenze presenti negli elenchi delle confluente dal vecchio al nuovo ordinamento, si comunica che il sistema informativo sta procedendo ad una revisione tecnica di quanto pubblicato al fine di intervenire con le eventuali necessarie rettifiche, che saranno apportate entro il 12 marzo p.v..

F/to **IL DIRETTORE GENERALE**  
*Luciano Chiappetta*